CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA (CLASSE L-18)

REGOLAMENTO PROVA FINALE E DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020)

Art. 1 – Prova finale

- Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività
 formative autonomamente scelte, e dopo aver ultimato il tirocinio obbligatorio e acquisiti i
 relativi crediti secondo quanto stabilito dall'Art. 9 del "Regolamento Tirocinio" (TrEC), lo
 studente o la studentessa potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente
 fissato dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. La prova finale avrà per oggetto la presentazione di un elaborato avente per oggetto un argomento assegnato secondo le modalità indicate al successivo comma 3.
- 3. Una volta raggiunti i 140 CFU, lo studente o la studentessa potrà avviare la procedura informatizzata relativa alla prova finale.

La procedura prevede la scelta di una *Proposta di Prova Finale* tra quelle disponibili. La *Proposta di Prova Finale* contiene:

- Nome del/la docente proponente (d'ora in poi: Referente Prova Finale)
- Argomento proposto dal/la docente
- Almeno un documento (articolo scientifico, report di ricerca, monografia o parti di monografia, fonte normativa, risorsa in formato elettronico o altra pubblicazione) di riferimento per lo sviluppo della Prova Finale.

Ciascuna *Proposta di Prova Finale* è inserita all'interno di una delle seguenti aree disciplinari:

- Metodi quantitativi per l'Economia e il Management
- Economia politica, Economia Internazionale e Storia Economica
- Politica economica ed Economia pubblica
- Management
- Amministrazione e Controllo
- Diritto

Ciascuna *Proposta di Prova Finale* può essere assegnata solo ad una persona. Pertanto, dopo essere stata assegnata, la *Proposta di Prova Finale* non è più visibile e opzionabile da altre persone.

- 4. Avvenuta la scelta della *Proposta di Prova Finale*, lo studente o la studentessa dovrà contattare personalmente il/la Referente Prova Finale entro 30 giorni dall'assegnazione per l'avvio delle attività.
- 5. Il/la Referente Prova Finale assiste lo studente o la studentessa nell'impostazione dell'elaborato, fornendo indicazioni scientifiche e metodologiche, fermo restando che lo studente o la studentessa ha l'obbligo di ricercare in modo autonomo le fonti per sviluppare l'argomento della prova finale.
- 6. L'elaborato dovrà essere predisposto secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la Prova Finale disponibili nel sito web del Dipartimento. L'elaborato è obbligatoriamente corredato da una video-presentazione di 6-8 minuti, in cui lo studente o la studentessa illustra la *struttura*, la *finalità*, i *contenuti* e i *risultati* del lavoro svolto secondo le modalità indicate nelle Linee Guida.
- 7. L'elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 10.000 parole. L'elaborato dovrà recare un frontespizio contenente gli elementi indicati nelle Linee Guida. Nella seconda pagina dell'elaborato, dopo il frontespizio e prima dell'Indice, lo studente o la studentessa dovrà riportare la seguente frase: "Il/La candidato/a, sottoponendo il presente lavoro, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il lavoro è originale è che non stato già sottoposto, in tutto in parte, dal/dalla candidato/a o da altri soggetti, in altre Università italiane o straniere ai fini del conseguimento di un titolo accademico. Il/La candidato/a dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati ai fini della predisposizione dell'elaborato sono stati opportunamente citati

- nel testo e riportati nella sezione finale 'Riferimenti bibliografici' e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo al documento originale".
- 8. L'elaborato dovrà essere consegnato entro 6 mesi dall'avvio della procedura di assegnazione, indipendentemente dalla sessione di laurea.
 - Nel caso in cui i 6 mesi scadessero prima della data di consegna dell'elaborato indicata dalla Segreteria Didattica, per ciascuna sessione i 6 potranno essere prorogati su espressa richiesta dello studente o della studentessa fino alla data di consegna.
- 9. La consegna dell'elaborato e della video-presentazione avviene attraverso la procedura on line definita dal Dipartimento ed accessibile dal sito web. Consegnando l'elaborato, lo studente o la studentessa autocertifica, attraverso la formula indicata al precedente comma 7, la sua originalità.
- 10. In caso di mancata ultimazione della relazione finale nei tempi previsti, la procedura viene annullata d'ufficio e dovrà essere riavviata.
- 11. Il/la Referente Prova Finale provvederà a comunicare alla Commissione di cui al successivo comma 12 un giudizio sull'elaborato, sulla base dei seguenti elementi:
 - approfondimento dell'analisi rispetto alla complessità dell'argomento;
 - capacità di argomentare;
 - chiarezza espositiva/capacità di sintesi.
- 12. L'elaborato e la video-presentazione verranno valutati da una "Commissione prova finale", nominata annualmente dal/la Direttore/trice del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, composta da tre docenti, di cui non potrà comunque far parte il/la Referente Prova Finale. Il superamento della prova finale comporta la maturazione dei relativi crediti. La Commissione prova finale provvederà all'attribuzione di un punteggio, secondo quanto indicato al successivo Art. 2, comma 3, che verrà comunicato alla Commissione di laurea. Il Consiglio di Dipartimento si riserva comunque di stabilire che la Commissione prova finale venga costituita secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo per la costituzione della Commissione di laurea, nel qual caso la Commissione prova finale assumerà le funzioni della Commissione di laurea.
- 13. In caso di esito negativo lo studente o la studentessa dovrà sostenere nuovamente la prova finale. In questo caso, il/la Presidente del Consiglio di Corso di Studio dovrà indicare allo studente le modalità di preparazione della nuova prova finale.
- 14. Il/la Presidente del Consiglio di Corso di Studio può autorizzare che la prova finale venga sostenuta in lingua straniera. Nel qual caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.

Art. 2 - Determinazione del voto finale di laurea

- 1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2:
 - b. del voto conseguito nella prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
 - c. dell'eventuale "integrazione per le lodi" ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
 - d. dell'eventuale "premio carriera", determinato come indicato al successivo comma 5.

approssimando il valore della somma così ottenuta all'intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all'intero inferiore negli altri casi. Qualora la somma degli elementi a), b) c) e d) risulti pari o superiore a 112/110, il punteggio parziale relativo al punto a) non sia inferiore a 100/110 e lo studente consegua il punteggio nella prova finale non inferiore a 3 punti, verrà attribuita la lode.

2. La media ponderata (MP) dei voti (\mathbf{v}_i) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (\mathbf{c}_i), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\Sigma_{i} v_{i} c_{i} / \Sigma_{i} c_{i}) 110/30$$

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente o dalla studentessa pesati con i relativi crediti (CFU), purché preventivamente incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente o la studentessa ha riportato la votazione più bassa.

Qualora, ricorrendo le circostanze previste dal "Regolamento Tirocinio", lo studente o la studentessa sia stato esonerato dall'obbligo di tirocinio, concorreranno alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative sostitutive assegnate dal/la Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative sostitutive il tirocinio nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

- 3. La valutazione della prova finale dovrà tener conto sia della qualità dell'elaborato presentato, sia della capacità del candidato o della candidata di esporre gli argomenti trattati avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l'intero percorso formativo universitario desumibile dalla video-presentazione che correda obbligatoriamente l'elaborato. Il punteggio massimo attribuibile alla prova finale, espresso in centodecimi, è pari a 5 punti.
- 4. L'integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.
- 5. Il premio carriera è determinato tenendo conto, congiuntamente, della media dei voti degli esami sostenuti (MP) e della durata degli studi così come indicato nella tabella seguente (dove le sessioni di laurea sono ordinate iniziando da quella relativa al terzo anno di iscrizione):

	Luglio	Settembre	Dicembre	Marzo	Luglio	Settembre	Dicembre
		Ottobre				Ottobre	
MP>95	8	8	7	6	5	4	3
90 <mp=95< td=""><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></mp=95<>	6	6	5	4	3	2	1
85 <mp=90< td=""><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></mp=90<>	4	4	3	2	1	1	0

6. Nel caso di studenti o studentesse trasferiti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea in Economia ai soli fini del calcolo del premio carriera agli anni maturati nel Corso di Laurea

in Economia si aggiungono gli anni maturati presso il Corso d'origine secondo le seguenti modalità:

Studenti/esse ammessi/e al primo anno del Corso di Laurea in Economia con	Nessuna penalizzazione	
cfu convalidati dalla carriera pregressa da 0 a 10		
Studenti/esse ammessi/e al primo anno del Corso di Laurea in Economia con	1 anno di penalizzazione	
cfu convalidati dalla carriera pregressa da 11 a 40		
Studenti/esse ammessi/e al secondo anno del Corso di Laurea in Economia con	Nessuna penalizzazione	
cfu convalidati dalla carriera pregressa da 41 a 70		
Studenti/esse ammessi/e al secondo anno del Corso di Laurea in Economia con	1 anno di penalizzazione	
cfu convalidati dalla carriera pregressa da 71 a 80		
Studenti/esse ammessi/e al terzo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu	Nessuna penalizzazione	
convalidati dalla carriera pregressa da 81 a 130		
Studenti/esse ammessi/e al terzo anno del Corso di Laurea in Economia con più	1 anno di penalizzazione	
di 130 cfu convalidati dalla carriera pregressa		

Art. 3 – Accordi di doppio titolo (Dual Degree Award)

Quanto previsto dal presente Regolamento si applica anche per la prova finale e la determinazione del voto finale di laurea degli studenti o studentesse provenienti dalle Università partecipanti agli "Accordi di doppio titolo", con le seguenti precisazioni:

ai fini del calcolo della media dei voti (MP) vengono considerati gli esami (con votazione convertita in trentesimi) sostenuti e registrati nella sede di partenza e gli esami sostenuti e registrati presso l'Università di Padova;

vengono decurtati eventuali crediti in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea (la decurtazione riguarderà i CFU relativi agli esami, sostenuti presso l'Università di Padova, nei quali lo studente o la studentessa ha riportato la votazione più bassa):

vengono decurtati eventuali crediti in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea (la decurtazione riguarderà i CFU relativi agli esami, sostitutivi il tirocinio sostenuti presso l'Università di Padova, nei quali lo studente o la studentessa ha riportato la votazione più bassa);

il "premio carriera" è determinato, secondo la tabella di cui all'art. 2, comma 6, tenendo conto della durata degli studi nell'Università di provenienza e se gli studi presso l'Università di Padova sono stati completati nei tempi previsti dall'Accordo.

Si precisa che quanto previsto dal nuovo Regolamento, in particolare dall'Art. 1 c. 3 (scelta da parte dello studente della Proposta di prova finale) e dall'Art. 1 c. 7 (lunghezza massima dell'elaborato) si applicherà agli studenti appartenenti alla coorte 2016/17, ovvero agli studenti attualmente regolarmente iscritti al terzo anno, mentre agli studenti appartenenti alle precedenti coorti si applicherà quanto disposto dal Regolamento attualmente vigente.

Norme transitorie.

Il presente Regolamento si applica, a partire dalla prima sessione di laurea utile Luglio 2020, agli studenti e studentesse iscritti/e al Corso di Laurea in Economia o a Corsi di studio triennale di ordinamenti precedenti.

La nuova modalità di presentazione della Prova finale del Corso di Laurea in Economia si applica al Regolamento "Prova finale e determinazione del voto di laurea" deliberato nella seduta del 4 dicembre 2014 e rivolto alle coorti a.a. 2014-15 e a.a. 2015-16